

COMUNE DI TERRE DEL RENO
(Provincia di Ferrara)



Verbale N. 3 della seduta della delegazione trattante tenutasi in data 31/07/2018

Oggi 31 luglio 2018 sottoscrivono il presente Protocollo d'intesa relativo alla regolamentazione della garanzia di funzionamento dei servizi pubblici minimi essenziali, del comparto Funzioni Locali, in occasione di proclamazione di sciopero (*Allegato A*), in rappresentanza della parte pubblica e della parte sindacale, i componenti delle delegazioni trattanti così costituite:

Delegazione di Parte Datoriale: Ristauri Letizia - Segretario Comunale
Elena Reggiani – Responsabile Settore 4° - Personale, Tributi e Partecipate
Alberto Pasquini – Responsabile Settore 3° - Economico Finanziario

Delegazione di Parte Sindacale:
Martinelli Lorenzo – RSU
Bolognesi Ilaria – RSU
Bertelli Francesco - CISL
Fabio Artosi – CIGL
Cerini Sabrina – UIL

Assenti: Claudia Lodi – RSU, Confortini Rita – RSU, CISAL

La presente seduta è stata formalmente convocata il giorno 20/07/2018, con nota prot. num.: 15360.

La parte datoriale, nella persona del Presidente Dott.ssa Ristauri Letizia, in qualità di Segretario, dà atto:









- che ad oggi non si è ancora provveduto all'adeguamento di quanto previsto all'art. 14 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Terre del Reno, come da ultimo approvato con DGC n. 75/2018, modificando la denominazione della Delegazione Trattante da Parte Pubblica a Parte Datoriale, così come previsto all'art. 8, comma 2 del CCNL 2016/2018. Nell'attesa di tale adeguamento, di carattere puramente formale, si dà atto che la presente Delegazione trattante di Parte Datoriale (ex Parte Pubblica), così prevista ad oggi dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, si ritiene pienamente operativa in relazione alla materia oggetto della presente sottoscrizione;
- che la delegazione trattante di Parte Datoriale (ex Parte Pubblica) è stata autorizzata alla sottoscrizione definitiva del presente Protocollo d'intesa relativo alla regolamentazione della garanzia di funzionamento dei servizi pubblici minimi essenziali, del comparto Funzioni Locali con DGC n. 115 del 27/07/2018;
- che l'accordo che si va oggi a sottoscrivere mira a conseguire è espressamente previsto sia dalla Legge n. 146 del 12/06/1990 e s.m.i. sia dall'Accordo Collettivo nazionale stipulato in data 19/09/2002 e s.m.i.


- che l'adozione del presente protocollo d'intesa qui in esame si ritiene estremamente importante al fine di garantire al contempo il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati e l'esercizio del diritto di sciopero all'interno dell'Ente, disciplina di cui ad oggi il Comune di Terre del Reno risulta priva, data la recente istituzione;
- di quanto già riportato nel Verbale n. 1, sottoscritto dalla Delegazione trattante in data 19/07/2018, in occasione della sottoscrizione della preintesa di Protocollo d'intesa relativo alla regolamentazione della garanzia di funzionamento dei servizi pubblici minimi essenziali in merito alle opportune modifiche apportate alla stesura iniziale del documento, in relazione alle osservazioni formulate dalla delegazione trattante di parte sindacale emerse in data 11/06/2018 ed in data 19/07/2018;

Alle ore 08:45 la seduta è conclusa con la sottoscrizione del protocollo contenuto nell'*Allegato A)* al presente verbale di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale.

TERRE DEL RENO, IL 31/07/2018

LA DELEGAZIONE TRATTANTE

Per la parte pubblica:		Per la parte Sindacale:	
Cognome e Nome	Firma	Cognome e Nome	Firma
Ristauri Letizia		Martinelli Lorenzo	
Reggiani Elena		Bolognesi Ilaria	
Pasquini Alberto		Artosi Fabio	
		Cerini Sabrina	
		Bertelli Francesco	



COMUNE DI TERRE DEL RENO
(Provincia di Ferrara)



ALLEGATO A)

**PROTOCOLLO D'INTESA RELATIVO ALLA
REGOLAMENTAZIONE DELLA GARANZIA
DI FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI
PUBBLICI MINIMI ESSENZIALI, DEL
COMPARTO FUNZIONI LOCALI, IN
OCCASIONE DI PROCLAMAZIONE DI
SCIOPERO.**

Approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 115 del 27/07/2018

Av B M G S H J

ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente protocollo d'intesa dà attuazione alle disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n.83 ed ulteriori s.m.i., in materia di servizi minimi essenziali in caso di sciopero, indicando le prestazioni indispensabili e fissando i criteri per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirle.
2. Per quanto non espressamente indicato nel presente protocollo d'intesa si fa integrale rinvio all'Accordo Collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del comparto Regioni – Autonomie Locali, firmato in data 19 settembre 2002 ed l'integrazione dell'accordo firmata in data 8 marzo 2016.

ART. 2 SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

1. In base a quanto indicato all'art. 2 comma 1, dell'Accordo Collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del comparto Regioni – Autonomie Locali, sottoscritto il 19/09/2002 ed integrato con accordo sottoscritto in data 08/03/2016 si considerano essenziali, ai sensi degli artt. 1 e 2 della L. 146/1990, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n.83 ed ulteriori s.m.i. i seguenti servizi:

- a) stato civile e servizio elettorale;
- b) igiene, sanità ed attività assistenziali;
- c) attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica;
- d) produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi;
- e) raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;
- f) trasporti;
- g) servizi concernenti l'istruzione pubblica;
- h) servizi del personale;
- i) servizi culturali: vigilanza sui beni culturali nonché apertura al pubblico regolamentata di musei e altri istituti e luoghi della cultura all'art. 101, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.lgs. n. 42 del 22/01/2004;

2. Nell'ambito dei servizi essenziali indicati al comma 1 del presente articolo, viste le prestazioni che l'Accordo Collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del comparto Regioni – Autonomie Locali, sottoscritto il 19/09/2002 ed integrato con accordo sottoscritto in data 08/03/2016, al comma 2 dell'art. 2, indica come indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati, le parti, tenuto conto: dei servizi gestiti con personale assunto a qualunque titolo dall'Ente, delle convenzioni in essere con altri enti per la gestione di servizi e funzioni e dei servizi gestiti mediante affidamenti a soggetti esterni (imprese, consorzi, ecc...); individuano i sotto elencati servizi pubblici essenziali oltre alle relative prestazioni indispensabili alle quali sarà data continuità anche in occasione di scioperi secondo le modalità indicate nei successivi articoli del presente protocollo d'intesa:



Servizio essenziale ai sensi dell'art. 2,c. 1		Prestazioni indispensabili ai sensi dell'art. 2, c.2	
a	Stato civile	1)	Raccoglimento delle registrazioni di nascita e di morte
	Servizio Elettorale	2)	Attività prescritte in relazione alle scadenze di legge per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali fino alla consegna dei plichi agli uffici competenti;
c	Attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica;	8)	Servizio attinente alla rete stradale – viabilità: la continuità delle prestazioni sarà garantita secondo le modalità indicate all'art. 4 del presente protocollo d'intesa;
		12)	Servizio di polizia municipale, da assicurare con un nucleo di personale adeguato limitatamente allo svolgimento delle prestazioni minime riguardanti: a. attività richiesta dall'autorità giudiziaria e interventi in caso di trattamenti sanitari obbligatori; b. attività di rilevazione relativa all'infortunistica stradale; la continuità delle suddette prestazioni sarà garantita secondo le modalità indicate all'art. 4 del presente protocollo d'intesa;
g	Servizi concernenti l'istruzione pubblica	18)	Servizi educativi e scolastici (asilo nido), secondo le indicazioni dell'art. 4 dell'Accordo Collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del comparto Regioni – Autonomie Locali, sottoscritto il 19/09/2002 e s.m.i. unite all'art. 3 del presente protocollo d'intesa;
h	Servizi del personale	14)	Servizi del personale limitatamente all'erogazione degli assegni con funzione di sostentamento ed alla compilazione e al controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali ove coincidente con l'ultimo giorno di scadenza di legge; tale servizio dovrà essere garantito solo nel caso che lo sciopero sia proclamato per i soli dipendenti dei servizi del personale, per l'intera giornata lavorativa e nei giorni compresi tra il 5 e il 15 di ogni mese;

In merito alla tabella suesposta si specifica quanto segue:

- Servizio Elettorale: ai sensi dell'art. 6, comma 5, lett. e) dell' dell'Accordo Collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del comparto Regioni – Autonomie Locali, sottoscritto il 19/09/2002 e s.m.i. non possono essere proclamati scioperi nel periodo compreso nei cinque giorni prima e cinque giorni dopo la data di effettuazione delle consultazioni

elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali e referendarie nazionali e locali;

- le prestazioni indispensabili di cui ai num.: 8), 12) e 14) sono garantite limitatamente nei casi in cui le stesse siano già assicurate in via ordinaria nel periodo coincidente con quello di effettuazione dello sciopero;

- per tutti i servizi pubblici essenziali e delle relative prestazioni qualificate indispensabili dall'art. 2, commi 1 e 2 dell'Accordo Collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del comparto Regioni – Autonomie Locali, sottoscritto il 19/09/2002 e s.m.i, gestiti "in forma indiretta" i Responsabili del Settore interessati provvedono affinché le imprese erogatrici dei servizi assicurino le modalità di erogazione in conformità alle disposizioni stabilite dal succitato art. 2, comma 2 dell'Accordo Collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del comparto Regioni – Autonomie Locali, sottoscritto il 19/09/2002 e s.m.i;

ART. 3 DISCIPLINA PARTICOLARE PER IL PERSONALE EDUCATIVO DEL SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO

1. Le parti nell'assicurare la piena attuazione di quanto indicato dall'art. 4 dell'Accordo Collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del comparto Regioni – Autonomie Locali, sottoscritto il 19/09/2002 ed integrato con accordo sottoscritto in data 08/03/2016, in merito allo specifico servizio degli asili nido, che si comprende tra quelli concernenti l'istruzione pubblica di cui all'art. 2, co. 1 lett. g) del medesimo accordo, danno atto che in occasione di uno sciopero dovrà essere assicurata la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili:

a) svolgimento dell'attività educativa, di assistenza e vigilanza dei bambini.

al riguardo si sottolinea l'impossibilità, dettata dalla normativa vigente, di procedere mediante assunzioni flessibili o richiesta, da parte del Responsabile di Servizio, ad effettuare prestazioni lavorative oltre al proprio orario di lavoro al personale educativo che intenderà non aderire allo sciopero, al fine di sostituire il personale che intende esercitare il diritto allo sciopero.

2. In occasione di ogni sciopero pertanto, il Responsabile del Settore a cui il servizio è affidato invita, in forma scritta, tutto il personale del servizio (educativo e non) a rendere comunicazione volontaria circa l'adesione allo sciopero entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero. Decorso tale termine, sulla base dei dati conoscitivi disponibili, il Responsabile del Settore a cui il servizio è affidato valuta l'entità della riduzione del servizio scolastico e, almeno cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero, comunica le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio alle famiglie.

3. Al fine di garantire i servizi essenziali e le relative prestazioni qualificate indispensabili:

a) non saranno effettuati scioperi a tempo indeterminato;

b) negli asili nido, gli scioperi, anche brevi, di cui alla successiva lettera d), non possono superare, nel corso di ciascun anno scolastico, il limite di 40 ore individuali (equivalenti a 8 giorni per anno scolastico);



c) ciascuna azione di sciopero, anche se trattasi di sciopero breve o di sciopero generale, non può superare, i due giorni consecutivi; il primo sciopero, all'inizio di ogni vertenza, non può superare la durata massima di una giornata lavorativa (24 ore consecutive); gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza non possono superare i due giorni consecutivi (48 ore consecutive); nel caso in cui dovessero essere previsti a ridosso dei giorni festivi, la loro durata non può comunque superare la giornata; in caso di scioperi distinti nel tempo, sia della stessa che di altre OO.SS., che incidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, l'intervallo tra l'effettuazione di un'azione di sciopero e la proclamazione della successiva è fissato in due giorni, a cui segue il preavviso di cui all'art. 6, comma 1 dell'Accordo Collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del comparto Regioni – Autonomie Locali, sottoscritto il 19/09/2002 ed integrato con accordo sottoscritto in data 08/03/2016 (non inferiore a 10 giorni);


d) gli scioperi brevi - che sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per l'intera giornata - possono essere effettuati soltanto nella prima oppure nell'ultima ora di attività educative. In caso di organizzazione delle attività su più turni, gli scioperi possono essere effettuati soltanto nella prima o nell'ultima ora di ciascun turno; se le attività si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del turno antimeridiano e nell'ultima del turno pomeridiano. La proclamazione dello sciopero breve deve essere puntuale. Deve essere precisato se lo sciopero riguarda la prima oppure l'ultima ora di attività educative, non essendo consentita la formula alternativa. Gli scioperi brevi sono computabili ai fini del raggiungimento dei tetti di cui alla lettera b); a tal fine 5 ore di sciopero breve corrispondono ad una giornata di sciopero. La durata degli scioperi brevi per le attività funzionali all'attività educativa deve essere stabilita con riferimento all'orario predeterminato in sede di programmazione;

e) gli scioperi proclamati per l'intera giornata lavorativa non possono comportare la chiusura degli asili nido e la sospensione del servizio alle famiglie per più di otto giorni nel corso dell'anno scolastico.

4. Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati o derogati dai commi precedenti, trova applicazione la generale disciplina prevista dall' Accordo Collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del comparto Regioni – Autonomie Locali, sottoscritto il 19/09/2002 ed integrato con accordo sottoscritto in data 08/03/2016, ad eccezione di quanto previsto dall'art.5, del medesimo Accordo Collettivo nazionale.

ART. 4 CONTINGENTI DI PERSONALE

1. Preso atto di quanto definito dall'art. 5 dell'Accordo Collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del comparto Regioni – Autonomie Locali, sottoscritto il 19/09/2002 ed integrato con accordo sottoscritto in data 08/03/2016, e di quanto già espresso nell'art. 2 del presente protocollo d'intesa, le parti individuano, per le diverse categorie e profili professionali addetti ai servizi minimi essenziali e relative prestazioni indispensabili, alle quali garantire continuità in occasione di sciopero, i seguenti contingenti di personale che pertanto, saranno esonerati dall'effettuazione dello sciopero:



SERVIZIO ESSENZIALE AI SENSI DELL'ART. 2, C. 1	CATEGORIA, PROFILI E NUMERO DEI LAVORATORI ESONERATI
a) Servizi di stato civile	n. 1 Istruttore amministrativo servizi demografici cat. C presso la sede comunale sita in Sant'Agostino – intera giornata lavorativa
a) Servizio elettorale (solo se lo sciopero ricade nei periodi previsti dall'art. 2, punto 2 dell'Accordo Collettivo nazionale in materia sottoscritto il 19/09/2002 e s.m.i.)	n. 1 Istruttore amministrativo servizi demografici cat. C presso la sede comunale sita in Sant'Agostino – intera giornata lavorativa
c) Attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica;	<p>Servizio attinente alla rete stradale - viabilità: n. 1 Coordinatore Tecnico Cat. C – posto in servizio di pronto intervento in reperibilità 24 ore su 24 (dipendente contingentato limitatamente ai casi in cui lo sciopero ricada durante l'effettuazione del servizio di reperibilità da parte dello stesso dipendente) (^)</p> <p>Servizio di polizia municipale: le parti convengono che finché avrà durata il Corpo Intercomunale di Polizia Municipale dell'Alto Ferrarese, a cui il Comune di Terre del Reno Unico aderisce, e nell'attesa di una disciplina in merito a livello sovracomunale, il numero di personale adeguato per assicurare le prestazioni minime indicate al precedente all'art. 2 sarà individuato e gestito secondo regolare turnazione tra il personale di P.M. dei comuni aderenti dal Comandante del suddetto Corpo Intercomunale, assicurando opportuna rotazione tra gli Agenti di P.M..</p>
g) Servizi concernenti l'istruzione pubblica (asilo nido)	La disciplina dell'organizzazione del servizio asilo nido in caso di sciopero è contenuta nell'art. 3 del presente protocollo d'intesa al quale si fa espresso rinvio
h) servizi del personale (solo se lo sciopero ricade nei periodi previsti dall'art. 2, punto 14 dell'Accordo Collettivo nazionale in materia sottoscritto il 19/09/2002 e s.m.i.)	n. 1 Istruttore contabile cat. C - intera giornata lavorativa

(^) qual'ora il profilo professionale sopra indicato dichiarasse la propria volontà di aderire allo sciopero, nei modi e tempi previsti dalle norme, l'Ente provvederà a garantire il servizio essenziale individuando soluzioni alternative interne o esterne all'ente stesso.

2. I Responsabili dei Settori ai quali i suddetti servizi sono affidati, in occasione di ogni sciopero, individuano i nominativi del personale incluso nei contingenti, come sopra definiti, previo accordo, tra quelli che dichiarano spontaneamente la propria non adesione allo sciopero. In caso di mancato accordo il Responsabile del Settore provvederà all'individuazione applicando di norma il criterio della rotazione.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones below.

3. I nominativi sono comunicati alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli lavoratori interessati entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero.
4. Il personale individuato ha diritto di esprimere, entro le 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la sostituzione, nel caso questa sia possibile, fermo restando l'obbligo di assicurare il contingente numerico stabilito nella tabella sopra riportata, da concedersi da parte del Responsabili di Settore di riferimento.
5. In caso di avvenuta sostituzione del dipendente individuato da esonerarsi dallo sciopero il Responsabile del Settore di riferimento provvede a formalizzare lo scambio comunicando tempestivamente i dati informativi ai soggetti indicati al comma 3 del presente articolo.
6. Per gli adempimenti di competenza i nominativi dei dipendenti esonerati dallo sciopero sono trasmessi anche all'Ufficio Personale dell'Ente.

ART.5 MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEGLI SCIOPERI

1. Le Organizzazioni sindacali che proclamano azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di cui all'art. 2, sono tenute a darne comunicazione per iscritto, con un preavviso non inferiore a 10 giorni, precisando, in particolare, la durata dell'astensione dal lavoro, le modalità di attuazione e le motivazioni dell'astensione dal lavoro. In caso di revoca, sospensione o rinvio di uno sciopero proclamato in precedenza, le Organizzazioni sindacali devono darne tempestiva comunicazione all'Ente, al fine di restituire al servizio il carattere di ordinarietà per il periodo temporale interessato dalla precedente proclamazione di sciopero.
2. Fermo restando quanto indicato dall'art. 6 dell'Accordo Collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del comparto Regioni – Autonomie Locali, sottoscritto il 19/09/2002 ed integrato con accordo sottoscritto in data 08/03/2016 in ogni caso di proclamazione di sciopero l'informazione all'utenza avviene altresì mediante avvisi e/o manifesti da affiggere nei luoghi di erogazione dei servizi o con qualunque altro mezzo ritenuto idoneo allo scopo.
3. La durata e i tempi delle azioni di sciopero sono così stabiliti:
 - a) il primo sciopero, all'inizio di ogni vertenza, non può superare la durata massima di una giornata lavorativa (24 ore consecutive);
 - b) successivamente, per la medesima vertenza, gli scioperi non possono avere durata superiore a due giornate lavorative (48 ore consecutive);
 - c) gli scioperi di durata inferiore alla giornata si svolgono in unico periodo di ore continuative, all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro, secondo l'articolazione dell'orario previsto nell'ambito delle unità organizzative o sedi di lavoro;
 - d) le organizzazioni sindacali garantiscono che eventuali scioperi riguardanti singole aree professionali e/o organizzative comunque non compromettano le prestazioni individuate come indispensabili. Sono comunque escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unità organizzative, funzionalmente non



autonome. Sono altresì escluse forme surrettizie di sciopero quali le assemblee permanenti.

- e) in caso di scioperi, anche se proclamati da soggetti sindacali diversi, distinti nel tempo, che incidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, l'intervallo minimo tra l'effettuazione di un'azione di sciopero e la proclamazione della successiva è fissato in quarantotto ore, alle quali segue il preavviso di cui al comma 1;
- f) non possono essere indetti scioperi articolati per servizi e reparti di un medesimo posto di lavoro, con svolgimento in giornate successive consecutive.


4. Non possono essere proclamati scioperi nei seguenti periodi:

- a) dal 10 al 20 agosto;
- b) dal 23 dicembre al 7 gennaio;
- c) nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo;
- d) due giorni prima e due giorni dopo la commemorazione dei defunti, limitatamente ai servizi cimiteriali ed ai servizi di polizia municipale;
- e) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali e referendarie nazionali e locali.
- f) limitatamente ai servizi di fruizione dei beni culturali, mese di agosto, nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio e nei giorni dal giovedì antecedente la pasqua al martedì successivo.

5. Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione sono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti di particolare gravità o di calamità naturale.

ART. 6 PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E DI CONCILIAZIONE


1. In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero, vengono preventivamente espletate le procedure di conciliazione di cui ai commi seguenti.
2. I soggetti incaricati di svolgere le procedure di conciliazione sono:
 - a) in caso di conflitto sindacale di rilievo nazionale, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;
 - b) in caso di conflitto sindacale di rilievo regionale, il Prefetto del Capoluogo di Regione;
 - c) in caso di conflitto sindacale di rilievo locale, il Prefetto del Capoluogo di Provincia.
3. In caso di controversia nazionale, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro un termine di tre giorni lavorativi decorrente dalla comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della formale proclamazione dello stato di agitazione e della richiesta della procedura conciliativa, provvede a convocare le parti in controversia, al fine di tentare la conciliazione del conflitto. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali può chiedere alle organizzazioni sindacali ed ai soggetti pubblici coinvolti notizie e chiarimenti per la utile conduzione del tentativo di conciliazione; il tentativo deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di tre giorni lavorativi dall'apertura del confronto, decorso il quale il tentativo si considera comunque espletato, ai fini di quanto previsto dall'art.2, comma 2, della legge n.146/1990, come modificato dalla legge n.83/2000.




4. Con le medesime procedure e modalità di cui al comma 3, nel caso di controversie regionali e locali, i soggetti di cui alle lett. b) e c) del comma 2 provvedono alla convocazione delle organizzazioni sindacali per l'espletamento del tentativo di conciliazione entro un termine di tre giorni lavorativi. Il tentativo deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di cinque giorni dall'apertura del confronto.
5. Il tentativo si considera altresì espletato ove i soggetti di cui al comma 2 non abbiano provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine stabilito per convocazione, che decorre dalla comunicazione scritta della proclamazione dello stato di agitazione.
6. Il periodo complessivo della procedura conciliativa di cui al comma 3 ha una durata complessivamente non superiore a sei giorni lavorativi dalla formale proclamazione dello stato di agitazione; quella del comma 4, una durata complessiva non superiore a dieci giorni.
7. Dell'esito del tentativo di conciliazione di cui al comma 3 viene redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti, dal quale risultino le reciproche posizioni sulle materie oggetto del confronto. Tale verbale è inviato alla Commissione di Garanzia.
8. Nel caso di esito positivo del tentativo di conciliazione, il verbale dovrà contenere anche l'espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione proclamato e tale revoca non costituisce forma sleale di azione sindacale ai sensi dell'art.2, comma 6, legge n.146/1990, come modificata dalla legge n.83/2000. In caso di esito negativo, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.
9. Le revoche, le sospensioni ed i rinvii dello sciopero proclamato non costituiscono forme sleali di azione sindacale, qualora avvengano nei casi previsti dall'art.2, comma 6, della legge n.146/1990, come modificata dalla legge n.83/2000. Ciò anche nel caso in cui siano dovuti ad oggettivi elementi di novità nella posizione di parte datoriale.
10. Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono adire l'autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.
11. Nel caso di proclamazione di una seconda iniziativa di sciopero, nell'ambito della medesima vertenza da parte del medesimo soggetto sindacale è previsto un periodo di tempo dall'effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero entro cui non sussiste obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi precedenti. Tale termine è fissato in 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia di cui all'art.6, comma 5, dell'Accordo Collettivo Nazionale in materia sottoscritto il 19/09/2002 e s.m.i..

ART. 7 NORME FINALI

1. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge n.83/2000, e di quelle contenute nel presente protocollo d'intesa, si applicano gli artt.4 e 6 della predetta legge n.146/1990.



2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente protocollo d'intesa si rinvia integralmente alle disposizioni della legge 146/1990 (come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000 n.83), all'Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del comparto regioni – autonomie locali del 19.09.2002 e s.m.i.
3. Il presente protocollo d'intesa è trasmesso alla Commissione di Garanzia di attuazione della L. 146/1990, ai sensi dell'art. 2, comma 4 della stessa.

The image shows several handwritten signatures in black ink, arranged in a loose, overlapping pattern in the bottom right corner of the page. The signatures are stylized and difficult to decipher, but they appear to be personal or official marks.